



Agenzia per l'Italia Digitale

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Direttore Generale

A
FPA SRL
Via Alberico II, 33
00193 Roma

PEC:
forumpa@legalmail.it

Oggetto

Lettera-contratto per l'affidamento diretto della fornitura di servizi e prodotti del Progetto di comunicazione per la partecipazione di AgID alla manifestazione FORUM PA che si terrà a Roma dal 24 al 26 maggio 2016.

CIG: ZC219F44A1

Con la presente, l'Agenzia per l'Italia Digitale (nel seguito Agenzia), affida a codesta società (nel seguito Prestatore), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, le attività in oggetto, come analiticamente descritte nella presente e nell'offerta di codesta società (preventivo del 17/05/2016, ver. 2) che, se pur non allegata alla presente lettera-contratto, ne costituisce parte integrante.

1. Oggetto, modalità di esecuzione e durata delle attività

Il Prestatore dovrà provvedere all'esecuzione di tutte le attività descritte nella presente lettera-contratto e nella suddetta offerta di codesta società.

Le attività richieste saranno eseguite secondo le modalità e nei termini ivi indicati presso il FORUM PA che si terrà a Roma dal 24 al 26 maggio 2016 e concordate con il responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del presente contratto.

Il contratto si perfeziona dalla data di conoscenza dell'accettazione della presente-lettera contratto, da firmare digitalmente e trasmettere all'indirizzo PEC di questa Agenzia, protocollo@pec.agid.gov.it, unitamente alla dichiarazione sostitutiva resa da codesta società ai sensi degli articoli 46 e

Agenzia per l'Italia Digitale

Viale Liszt, 21
00144 Roma, Italia
t+39 06 85264206
pecprotocollo@pec.agid.gov.it
direzione.generale@agid.gov.it

47 del D.P.R. 445/2000, in merito all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016, il cui modello si allega ad ogni buon fine.

L'Agenzia si riserva la facoltà di recedere dalla presente lettera-contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza oneri per l'Agenzia, con un congruo preavviso (da comunicare con PEC), fatto salvo il riconoscimento delle prestazioni richieste e regolarmente eseguite.

2. Corrispettivo

Trattandosi di contratto a corpo, a fronte delle attività in questione sarà corrisposto un importo complessivo pari a € 17.820,00, IVA esclusa, effettuata la riduzione dell'1% per esonero dal prestare deposito cauzionale sull'importo offerto, pari a € 18.000,00, IVA esclusa.

3. Penali e risoluzione

In caso di ritardo nell'avvio delle attività di cui al precedente paragrafo 1, sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo, fino ad un massimo del 10%; oltre tale limite, l'Agenzia si riserva la facoltà di risolvere il rapporto mediante lettera raccomandata, senza bisogno di messa in mora o di azione giudiziaria, con rivalsa nei confronti della contraente anche dell'eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui alla presente e salvo le richieste di risarcimento dei danni subiti.

L'applicazione e l'entità delle penali saranno contestati al Prestatore in forma scritta tramite PEC. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte dell'Agenzia, il Prestatore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Agenzia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Agenzia nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Agenzia, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Prestatore le penali stabilite nella presente lettera-contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'ammontare delle penali sarà addebitato, di regola, sui crediti del Prestatore

dependenti dal contratto e sarà trattenuto sulla fattura in pagamento e ciò senza pregiudizio del rimborso delle maggiori spese che l’Agenzia dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle mancanze attribuibili al Prestatore.

Qualora nell’arco della durata del contratto dovessero registrarsi inadempienze con frequenza ritenuta eccessiva dall’Agenzia, quest’ultima potrà in ogni momento, a proprio insindacabile giudizio, considerare risolto di diritto il contratto, in danno e per colpa del Prestatore e fatta salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione.

L’Agenzia, inoltre, procederà alla risoluzione del contratto, in danno e colpa del Prestatore, in caso di:

- frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- circostanze, determinatesi per colpa del Prestatore, tali da rendere impossibile la prosecuzione dei rapporti fra le parti;
- subappalto, cessione contratto, cessazione attività, concordato preventivo, fallimento.

Il presente contratto è condizionato, in via risolutiva, all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese da codesta società ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 – il contratto si intende risolto, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

4. Attestazione di regolare esecuzione

Le attività in questione saranno soggette ad attestazione di regolare esecuzione, rilasciata dal RUP e direttore dell’esecuzione del contratto entro 10 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle attività.

La regolare esecuzione è intesa a verificare che tutte le attività richieste siano conformi alle caratteristiche ed alle prestazioni descritte nel presente contratto, nel Capitolato tecnico e nell’offerta del Prestatore.

Resta inteso che il Prestatore ha l’obbligo di ripetere o completare le prestazioni non regolarmente eseguite, ove possibile e fatta salva l’applicazione di eventuali penali per ritardata, mancata o difforme esecuzione delle attività ed il risarcimento dei maggiori danni causati

all'Agenzia.

5. Fatturazione e pagamento

La fatturazione del corrispettivo relativo alle attività in oggetto avverrà alla data del rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione, emesso ai sensi del precedente paragrafo 4.

Il pagamento della fattura posticipata avverrà, mediante accreditamento presso un primario istituto bancario, nei modi e nelle forme previste per la Pubblica Amministrazione, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

La fattura, che dovrà riportare gli estremi della presente lettera-contratto (numero di protocollo e data), nonché il numero del CIG in oggetto, dovrà essere intestata a:

- Agenzia per l'Italia Digitale
Area Contabilità, Finanza e Funzionamento
Viale Liszt, 21 - 00144 Roma
c.f. 97735020584.

La fattura dovrà indicare anche la competenza temporale dell'attività in oggetto, nonché tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che

hanno condotto all'importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati).

Si fa presente che l'Agenzia per l'Italia Digitale è esclusa dalla platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) previsto

dall'articolo 1, comma. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190

—
Primi chiarimenti, punto 1.2 "Soggetti esclusi"(vedi Circolare Ag. Entrate – Direzione Centrale Normativa n. 1/E del 9 febbraio 2015)

Si rappresenta che, a decorrere dal 31 marzo 2015, il Prestatore, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà produrre esclusivamente fatture elettroniche, utilizzando il seguente **Codice Univoco Ufficio** dell'Agenzia: **UF4NU9**.

Si invita a consultare, per quanto di proprio interesse, il sito www.fatturapa.gov.it,

nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica, oltre al sito www.indicepa.gov.it in merito all'identificazione degli uffici destinatari della fattura elettronica.

6. Personale

Il Prestatore è tenuto ad osservare tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti, o disposizioni di legge che dovessero intervenire, durante la vigenza del contratto, in materia di sicurezza, assicurazioni, previdenza e assistenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, e a provvedere altresì all'amministrazione e a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro della competente categoria.

7. Tracciabilità dei flussi finanziari

Codesta società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie".

Pertanto, codesta società deve comunicare all'Agenzia gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente lettera-contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Ai sensi del predetto art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Agenzia provvederà ad accreditare l'importo spettante a codesta società esclusivamente tramite bonifico su detto conto corrente bancario o postale dedicato.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata mediante PEC all'Agenzia. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi all'Agenzia per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente lettera-contratto

si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.

8. Responsabilità civile e obbligo di manleva

Il Prestatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Prestatore quanto dell’Agenzia o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Prestatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’Agenzia da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto.

9. Divieto di cessione del contratto e di subappalto

Il Prestatore non può cedere in nessun caso il contratto a terzi, in qualunque modo sia effettuata la cessione.

In caso di cessione del contratto, il contratto sarà risolto per causa e in danno del Prestatore, senza riconoscimento alcuno delle prestazioni effettuate, con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo e salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere tutti i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione stessa.

Il Prestatore non potrà subappaltare né in tutto né in parte le attività in oggetto. In caso di inosservanza di tale preciso divieto resta, comunque, piena ed esclusiva nei confronti dell’Agenzia la responsabilità di codesta società per tutto quanto concerne la regolare esecuzione e l’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

10. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Il Prestatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’art. 2, comma 3, dello stesso D.P.R.

A tal fine si dà atto che l’Agenzia ha trasmesso al Prestatore, ai sensi

dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. Il Prestatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Agenzia, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Prestatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

11. Riservatezza

Il Prestatore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze, documenti o quant'altro di cui verrà a conoscenza nel corso dell'appalto.

12. Condizioni generali

Codesta società è tenuta a osservare e a far osservare dal proprio personale le disposizioni in vigore all'interno dell'Agenzia e a soddisfare la richiesta di fornire gli estremi anagrafici e quelli di un documento ufficiale di riconoscimento.

Il personale di codesta società dovrà attenersi strettamente alle norme di sicurezza, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in vigore nei locali dell'Agenzia; a tal fine verranno fornite dettagliate ed esaurienti informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti interessati alle attività in questione e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Tutte le notizie relative all'attività dell'Agenzia, comunque venute a conoscenza di codesta società, in relazione all'esecuzione del presente contratto, non dovranno in alcun modo e in qualsiasi forma essere divulgate a terzi, né dovranno essere utilizzate sia da parte della società sia da parte di chiunque collabori al suo lavoro, per fini diversi da quelli contemplati dal presente atto. I suddetti vincoli permarranno per la società anche dopo la scadenza del contratto. Ciò anche in relazione a quanto previsto dal Codice



in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante norme in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. L’Agenzia si riserva, in caso di violazione alle prescrizioni sulla riservatezza, la facoltà di esperire ogni azione risarcitoria consentita dalla legge.

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera-contratto, si rimanda, per quanto applicabili, alle norme di contabilità di stato.

Il Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto è il dott. Marco Bani (Agenzia per l’Italia Digitale – Via Liszt, 21, Roma - tel. 06.85264213, e-mail: “bani@agid.gov.it”).

Si invita a restituire tempestivamente la presente lettera-contratto, firmata digitalmente per accettazione dal legale rappresentante di codesta società e inviato all’indirizzo PEC di questa Agenzia: protocollo@pec.agid.gov.it, unitamente alla dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante legale di codesta società ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in merito all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016.

Antonio Samaritani

**Per accettazione
FPA srl**

Il legale rappresentante

All. 1

Modello dichiarazione sostitutiva assenza motivi di esclusione